Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 24 giugno 1924** **Numero 147**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 962.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. **956.**

Proroga dei termini relativi alle nomine ed alle elezioni dei rappresentanti delle aziende e del personale in seno ai Consigli di disciplina del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 414;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nel R. decreto 9 marzo 1924, n. 414, e nelle norme con esso approvate, il termine stabilito dall'art. 18 delle norme stesse, per le nomine e le elezioni da farsi in occasione della loro prima applicazione, è prorogato al 31 luglio 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 963.

REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 966.

Approvazione delle norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i Depositi cavalli stalloni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 19 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i Depositi di cavalli stalloni, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti; e sono abrogate tutte le disposizioni ad esse contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 140. — GRANATA.

Norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i Depositi cavalli stalloni.

Art. 1.

I Consorzi obbligatori, costituiti a norma dell'art. 16 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, hanno lo scopo di provvedere al funzionamento e all'amministrazione dei Depositi di cavalli stalloni onde assicurare il conseguimento dei seguenti fini che tali istituzioni si propongono:

a) mantenere razionalmente scelti stalloni miglioratori, riconosciuti qualitativamente e numericamente rispondenti alle esigenze della ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni, in guisa da ovviare con essi alle deficienze ed alle manchevolezze dell'industria stalloniera privata, tenendo soprattutto presente la necessità di sviluppare e migliorare la produzione di cavalli atti ai servizi militari;

b) far funzionare i predetti stalloni in pubbliche stazioni di monta, istituite nelle zone ove l'ippicoltura è in grado di progredire ed ove l'industria stalloniera privata rivela maggiori deficienze, stabilendo per i riproduttori stessi eque tasse di monta;

c) fornire periodicamente all'amministrazione centrale dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni e sui provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento;

d) agevolare la attuazione di ogni utile iniziativa che sia diretta al progresso dell'ippicoltura in genere, della produzione del cavallo militare in specie.

Art. 2.

I Consorzi sono responsabili della razionale conservazione dei cavalli stalloni e degli altri beni esistenti nei singoli depositi al 1° luglio 1924; i quali stalloni e beni debbono essere usati e mantenuti in piena efficienza, secondo le prescrizioni delle presenti norme.

Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, uno dei quali ha le funzioni di presidente, sono nominati con decreto Ministeriale.

Il rappresentante di ciascuna provincia consorziata è nominato dalla Deputazione provinciale, fra i componenti il Consiglio provinciale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente.

Il direttore del Deposito stalloni partecipa alle sedute del Consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Non possono far parte del Consiglio coloro che esercitano l'industria stalloniera.

Art. 4.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione dei consiglieri che, nel corso dei quadrienni venissero a cessare dalla carica per dimissioni o per altra ragione, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 5.

Un collegio di sindaci, costituito di tre membri, esercita le funzioni indicate dall'art. 184 del Codice di commercio e riferisce al Ministero dell'economia nazionale, entro i primi 10 giorni di ogni quadrimestre sulla gestione del Consorzio nel quadrimestre precedente.

Uno dei sindaci è l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede il Deposito; gli altri due sono nominati rispettivamente dal Ministero dell'economia nazionale e dal Ministero della guerra. Questi ultimi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente ogni due mesi e cioè nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, e novembre; straordinariamente si aduna ogni volta lo reputi necessario il presidente o ne sia fatta richiesta da tre membri del Consiglio stesso o dal direttore del Deposito.

La convocazione, in ogni caso, deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata, non meno di sette giorni prima della data di adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve indicarsi il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno da trattare. Spetta ai membri del Consiglio stesso, a carico del bilancio del Consorzio, il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un gettone di presenza per ogni seduta cui prendono parte e per ogni vacazione che dovessero eventualmente compiere nell'interesse del Deposito. La misura del gettone sarà stabilita con determinazione ministeriale, su proposta del Consiglio.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, ed in se-

conda convocazione, da indirsi dopo cinque giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che fra questi si trovino il presidente ed il direttore, o coloro che legalmente li sostituiscono.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, trascritte su apposito libro e firmate da tutti gli intervenuti, debbono essere trasmesse in copia, per conoscenza, al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha la gestione del Consorzio, della quale è responsabile.

Nel mese di settembre di ogni anno, il Consiglio delibera sul bilancio preventivo proposto dal direttore e lo trasmette, entro la prima decade del successivo mese di ottobre, per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale, che provvede con decisione motivata.

Il conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio entro il mese di febbraio di ogni anno ed inviato al Ministero predetto, unitamente alla relazione dei sindaci, entro il mese di marzo successivo.

Al consuntivo debbono essere allegati i documenti giustificativi ed una copia dell'estratto della deliberazione relativa all'approvazione del conto stesso da parte del Consiglio.

Art. 9.

Per assicurare la regolare gestione del Consorzio e la piena rispondenza dell'Ente ai fini ch'esso si propone, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti amministrativi di sua competenza.

Spetta inoltre, al Consiglio di deliberare in merito:

a) al materiale di vario genere (selleria, bardature, vetture ecc.) da riformare ed a quello da acquistare per i servizi del Deposito;

b) all'ordinamento del servizio di monta nella circoscrizione del Deposito ed alla durata della permanenza degli stalloni nelle singole stazioni;

c) alle tasse di monta che debbono essere riscosse per le varie categorie di stalloni;

d) alla classificazione degli stalloni nelle diverse categorie, agli effetti delle tasse predette;

e) a qualsiasi altro provvedimento, anche se di indole strettamente tecnica, la cui adozione sia reputata necessaria per assicurare il buon andamento del servizio.

Le deliberazioni prese al riguardo dal Consiglio debbono essere inviate al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione non più tardi del mese di dicembre di ogni anno, salvo quella di cui alla lettera a, che dev'essere inviata insieme al bilancio preventivo.

Art. 10.

In apposita riunione, da tenersi nel mese di luglio di ogni anno ed alla quale partecipano, con voto consultivo, uno speciale delegato del Ministero della guerra ed altro del Ministero dell'economia nazionale, il Consiglio discute e formula le proposte in merito ai seguenti oggetti:

a) al numero, alla razza ed alla categoria degli stalloni da mantenere nel Deposito;

b) agli stalloni da riformare ed a quelli da acquistare, nel Regno ed all'estero, per mantenere nel Deposito la efficienza numerica e qualitativa prestabilita;

c) all'eventuale cambio di stalloni del Deposito con stalloni mantenuti in altri Depositi;

d) alla efficienza numerica del personale militare, di governo e di custodia, addetto al Deposito;

e) alla razione che deve essere somministrata agli stalloni.

Le proposte suddette saranno inviate, entro la prima quindicina dell'agosto successivo, al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca il Consiglio e cura la esecuzione delle deliberazioni consigliari e ministeriali;

c) prende i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, e, quando questo non possa riunirsi in tempo utile, prende anche le deliberazioni di urgenza, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza;

d) firma tutti gli atti amministrativi del Consorzio.

In caso di impedimento, le funzioni e le attribuzioni del presidente vengono esercitate dal vice presidente.

Art. 12.

Per gravi irregolarità amministrative e per constatata inosservanza delle disposizioni concernenti il funzionamento del Deposito il Ministero dell'economia nazionale può, con suo decreto motivato, sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e incaricare della gestione un Commissario, fino a che non siasi provveduto alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Comimssario non può durare in carica più di sei mesi.

Amministrazione e contabilità.

Art. 13.

L'anno finanziario, per l'amministrazione dei Consorzi per i Depositi stalloni, si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 14.

Le spese per il funzionamento di ciascun Deposito sono a carico delle Amministrazioni provinciali e consorziate.

Il calcolo provvisorio delle quote spettanti alle singole provincie è fatto dal Consiglio di amministrazione nel mese di settembre di ogni anno, in base al bilancio preventivo ed al numero di stalloni che hanno funzionato in ciascuna Provincia durante la stagione di monta precedente a quella cui si riferisce il bilancio medesimo.

Il pagamento delle quote provvisorie, di cui al comma precedente, è disposto dalle Amministrazioni provinciali in due rate semestrali anticipate, entro i mesi di novembre e di maggio, con mandato intestato al presidente del Consiglio di amministrazione, applicandosi, in difetto, le disposizioni dell'art. 269 della legge comunale e provinciale.

Il calcolo delle quote definitive a carico delle singole provincie è fatto in base al conto consuntivo ed al numero di stalloni che hanno effettivamente funzionato in ciascuna provincia durante la stagione di monta dell'esercizio finanziario cui si riferisce il consuntivo medesimo.

Le quote pagate provvisoriamente in più o in meno dalle Amministrazioni provinciali, saranno accreditate o addebitate alle Amministrazioni medesime nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 15.

Il contributo del Ministero dell'economia nazionale, di cui all'art. 18 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è proporzionato all'onere finanziario effettivamente sostenuto da ciascun Consorzio ed è calcolato in base al consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Il pagamento di tale contributo, che non può superare il terzo del disavanzo accertato, è disposto dal Ministero dell'economia nazionale in due rate semestrali entro il mese di maggio e di ottobre di ogni anno, con mandati di pagamento a favore del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il presidente del Consiglio di amministrazione amministra i fondi del Consorzio secondo le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Il servizio di cassa è fatto da un istituto di emissione o, in mancanza, da un istituto di credito proposto dal Consiglio ed accettato dal Ministero dell'economia nazionale.

Di regola, i pagamenti sono effettuati con mandati intestati al creditore, firmati dal presidente o dal direttore del Deposito.

Potranno, tuttavia, disporsi anticipazioni a favore del direttore per somme che, di volta in volta, non potranno superare L. 10,000, per pagamenti di soldo e salari e per spese ordinarie di ufficio. Di tali somme il direttore rende conto, di volta in volta mediante rendiconti accompagnati dai documenti giustificativi delle spese effettuate.

Art. 17.

I versamenti di qualunque somma, da introitarsi dal Consorzio per quote di esercizio, contributi, tasse di monta, vendite e proventi di qualsiasi natura, sono fatti alla cassa dell'Ente, mediante ordinativi di riscossione, firmati dal presidente e dal direttore.

Art. 18.

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio. Ciascuna spesa non può oltrepassare i limiti del relativo stanziamento.

A tale scopo, in corrispondenza di ogni articolo di bilancio sono aperti, nella contabilità consorziale, appositi conti separati sui quali vengono registrate le spese fatte per ciascuno sanziamento.

Il presidente può fare storni di somme da un articolo all'altro del bilancio, previa deliberazione motivata del Consiglio, approvata dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 19.

Oltre ai registri di carattere amministrativo e contabile la Direzione del Deposito deve tenere costantemente aggiornati i seguenti altri registri:

a) registro matricola dei cavalli stalloni mantenuti nel Deposito;

b) registro del personale;

c) registro di entrata e di collaudo dei foraggi;

d) registro del consumo giornaliero dei foraggi;

e) registro dei risultati del servizio annuale di monta;

f) registro delle cavalle annualmente coperte.

I predetti registri debbono essere compilati in base alle istruzioni che, per essi, sono impartite dal Ministero dell'economia nazionale, il quale può altresì disporre che la direzione del Deposito raccolga metodicamente altri dati di carattere prevalentemente tecnico.

Vigilanza governativa.

Art. 20.

La vigilanza del Ministero dell'economia nazionale sulla gestione e sul funzionamento dei depositi di stalloni si esercita:

a) per mezzo dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

b) con frequenti ispezioni effettuate da funzionari all'uopo delegati;

c) con l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) con i provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 21.

Spetta al Ministero dell'economia nazionale, sentiti i Consigli di amministrazione dei Depositi e, per quanto concerne la produzione del cavallo per l'Esercito, d'intesa col Ministero della guerra:

a) di determinare la minima efficienza numerica, nonchè la razza e le qualità degli stalloni che debbono essere mantenuti in ciascun Deposito;

b) di stabilire le direttive tecniche che debbono essere seguite nelle riforme e negli acquisti degli stalloni;

c) di fissare ogni anno il numero, la razza e la qualità degli stalloni che debbono essere acquistati, sia all'interno che all'estero, per mantenere nella voluta efficienza i Depositi;

d) di nominare le Commissioni incaricate della riforma annuale degli stalloni e del materiale non più idoneo, e dell'acquisto degli stalloni, di tali Commissioni faranno sempre parte un delegato del Ministero della guerra e un delegato del Consiglio di amministrazione del Consorzio;

e) di disporre lo scambio di stalloni da un deposito all'altro, previo consenso dei relativi Consorzi;

f) di determinare la minima efficienza numerica del personale di governo e di custodia e di disporre i trasferimenti del personale militare;

g) di stabilire le razioni dei foraggi da somministrare agli stalloni;

h) di approvare l'ordinamento del servizio di monta, nonchè la durata della stagione annuale di monta;

i) di approvare le tasse di monta che debbono essere riscosse per le singole categorie di stalloni, nonchè la classificazione degli stalloni nelle categorie stesse;

l) di emanare tutte quelle disposizioni che valgano ad assicurare il conseguimento dei fini che i depositi si propongono.

Funzionamento tecnico dei Depositi.

Art. 22.

Al funzionamento tecnico dei Depositi stalloni presiedono i rispettivi direttori, sotto la vigilanza dei Consigli di amministrazione e secondo le norme generali e speciali emanate dal Ministero dell'economia nazionale.

Uno speciale regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento di ciascun deposito durante la permanenza degli stalloni alla sede.

Art. 23.

Ogni anno, durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni del deposito vengono distaccati nelle pubbliche stazioni di monta della circoscrizione, in conformità dell'ordinamento del servizio di monta approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 24.

Le stazioni di monta pubblica sono istituite di preferenza nei Comuni ove l'ippicoltura è in grado di prosperare ed ove non esistono stalloni privati approvati per la monta pubblica, oppure ove il numero e le qualità di tali stalloni sono giudicati non rispondenti ai bisogni della produzione ippica locale.

Il numero di stalloni da distaccare in ciascuna stazione è proporzionato a quello delle giumente che presumibilmente, debbono essere coperte.

Di regola, in ciascuna stazione non possono funzionare meno di due stalloni.

La scelta degli stalloni da destinare nelle singole stazioni di monta è fatta ogni anno dal direttore, unitamente al vicedirettore ed al veterinario del deposito e, previo esame da parte del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, che delibera motivatamente.

Art. 25.

I Comuni nei quali sono istituite le stazioni di monta hanno l'obbligo:

a) di destinare gratuitamente un casamento, che soddisfi a tutti i bisogni di una stazione di monta, e che comprenda: una scuderia a gabinetti (boxes), che risponda a tutte le esigenze dell'igiene; una stanza attigua alla scuderia, per palafrenieri; una stanza pel direttore della stazione; un locale adatto per riporvi i mangimi; ed un cortile, adiacente al fabbricato, nel quale si possa compiere, con tutta libertà, sicurezza e comodità, il servizio di monta;

b) di assicurare a proprie spese una provvista di acqua sufficiente ai bisogni della stazione;

c) di arredare la stanza attigua alla scuderia di uno o più letti, completi secondo il numero dei palafrenieri, e di altre masserizie di più grande necessità;

d) di arredare la stanza del direttore della stazione di un tavolo con cassetto a chiave e di due sedie;

e) di fornire la scuderia di secchie, tridenti, raspi, pale, carriole, scope e lanterne;

f) di provvedere alla illuminazione della scuderia e della stanza dei palafrenieri;

g) di fornire un cassone a chiave ed a scompartimenti per avena, fave, crusca, farina ecc.; un cavalletto ed un attaccapanni per coperte, finimenti, arnesi per la monta, ecc.;

h) di munire la porta della scuderia, o quella della stazione, di una sbarra o di una catena con serratura a chiave che impedisca l'entrata delle giumente nelle ore fuori quelle assegnate per la monta;

i) di delegare, a proprie spese, e sotto la propria responsabilità, una persona, la quale, durante tutta la stagione di monta, al mattino ed alla sera, nelle ore che indicherà il direttore del Deposito, debba trovarsi nella sede del Municipio, se è vicina alla stazione di monta, o nella stazione stessa, se il Municipio è lontano, per esigere la tassa di monta e per rilasciare le relative bollette ai proprietari delle giumente che sono condotte alla monta. Tale incarico può essere affidato dai Municipi anche ai direttori delle stazioni.

Art. 26.

Se le esigenze di servizio lo permettano, si potranno istituire stazioni di monta nei possedimenti di proprietari di cavalle che ne facessero domanda. In tal caso i proprietari dovranno assumersi l'impegno di adempiere agli obblighi dei Comuni, e di provvedere pel servizio di direttore, giusta le norme stabilite in questo regolamento.

Il Consiglio di amministrazione del Deposito può esigere, quando lo creda necessario, che, dai proprietari ai quali è accordata la stazione, sia versata, a titolo di cauzione, nella cassa del Consorzio, una determinata somma in cartelle di rendita dello Stato od in numerario.

I detti proprietari dovranno pure pagare anticipatamente, anno per anno, finchè è mantenuta la stazione, alla cassa del Consorzio, la tassa di monta per il numero di giumente assegnato dal direttore del Deposito allo stallone od agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata la istituzione. Dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'alimentazione dello stallone o degli stalloni, a seconda di quanto sarà stabilito dal direttore del Deposito.

Infine non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione fossero liberi, le giumente di altri privati, dopo aver ritirato dai medesimi la bolletta di monta.

Art. 27.

Le domande per l'impianto di nuove stazioni cavalline, tanto se fatte da Comuni che da privati, debbono essere inviate alla direzione del Deposito.

Tali domande possono essere prese in considerazione solo nel caso in cui le Amministrazioni comunali od i privati si obblighino di ottemperare a quanto è prescritto nei due articoli precedenti.

Il Ministero dell'economia nazionale, previo accordo, per quanto riguarda la produzione del cavallo per l'Esercito, col Ministero della guerra, può disporre che siano aperte nuove stazioni di monta, quando ciò risponda ad una constatata necessità dell'ippicoltura di determinate zone, e quando le Amministrazioni comunali o i privati assumano gli obblighi di cui al precedente capoverso. Può altresì destinare speciali stalloni nelle stazioni di monta dove affluiscono cavalle fattrici erariali.

Art. 28.

Le trasgressioni dei Comuni o dei privati agli obblighi indicati negli articoli precedenti, saranno notificate al Consiglio di amministrazione del Deposito, che farà le necessarie ingiunzioni agli interessati. Se tali ingiunzioni rimanessero senza effetto il Consiglio procederà alla soppressione della stazione, dandone comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 29.

Il personale di ciascuna stazione di monta è composto di un direttore e di uno o più palafrenieri.

Art. 30.

Il direttore della stazione cavallina è alla immediata dipendenza del direttore del Deposito cui appartiene la stazione.

Egli deve adempiere e fare adempiere, dai palafrenieri suoi dipendenti, con esattezza e scrupolosità, tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative inerenti al funzionamento delle stazioni, che saranno contenute in uno speciale regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione del Deposito, su proposta del direttore, ed approvato con decreto dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 31

Fra le persone che aspirassero all'ufficio di direttore di stazione cavallina, sarà data la preferenza a quelle munite di laurea in zooiatria.

Le domande, corredate dei documenti prestabiliti, debbono essere inviate al direttore del deposito, il quale le esamina, unitamente al vice-direttore ed al veterinario del Deposito stesso, riuniti in Commissione, e le sottopone al giudizio del Consiglio di amministrazione, insieme al parere manifestato, per ciascuna di esse, dalla Commissione predetta.

Art. 32

I direttori delle stazioni di monta sono nominati dal Consiglio di amministrazione del Deposito. Durano in carica un anno, e possono essere riconfermati anno per anno, tenuto conto della capacità, della attività e della diligenza dimostrata.

Art. 33.

Ai direttori delle stazioni di monta è corrisposto un assegno, stabilito dal Consiglio di amministrazione.

L'assegno, che non può essere inferiore a L. 800 annue per i direttori muniti di laurea, ed a L. 600 per gli altri, è pagato posticipatamente entro il mese di luglio di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, inoltre, la misura delle diarie e delle indennità da corrispondere ai direttori delle stazioni di monta che siano incaricati di speciali missioni nell'interesse del servizio.

Art. 34

Fra i doveri dei direttori delle stazioni di monta è compreso quello di raccogliere, e fornire alla direzione del Deposito, notizie dettagliate e precise sull'industria equina nel Comune ove ha sede la stazione e nei Comuni circonvicini, segnalando altresì la esistenza di cavalli e di muli idonei ai servizi militari.

I direttori stessi debbono, inoltre, agevolare nel modo migliore il compito delle Commissioni militari di acquisto cavalli.

Art. 35.

I registri e gli stampati occorrenti per il funzionamento delle stazioni di monta sono forniti dalla direzione del Deposito.

Sono obbligatori e debbono essere inviati ai direttori delle stazioni, prima dell'inizio della stagione di monta:

a) un modulo a stampa per le annotazioni delle cavalle salite da ciascun stallone, delle loro caratteristiche, della loro genealogia, e dei rispettivi proprietari;

b) un modulo a stampa per la annotazione dei puledri nati dalle cavalle salite nell'anno precedente;

c) un cartello a stampa col nome, razza, genealogia e dati segnaletici di ciascun stallone, con l'indicazione della rispettiva tassa di monta, dell'orario stabilito per il salto e della razione di foraggi che deve essere somministrata;

d) una copia del regolamento che disciplina il funzionamento delle stazioni di monta;

e) un modulo a stampa per l'annotazione dei foraggi giornalmente somministrati agli stalloni;

f) un registro a madre e figlia per il rilascio, ai proprietari delle giumente, della dichiarazione di monta (tale registro deve essere conforme al modulo *A* allegato al regolamento per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 407);

g) un registro a madre e figlia per l'annotazione delle cavalle non ammesse al salto e per il rilascio, ai rispettivi proprietari, di analoga dichiarazione, da servire per il ritiro della tassa di monta anticipatamente pagata.

Art. 36.

Prima dell'inizio della stagione di monta, la direzione del Deposito deve inviare al sindaco del Comune, ove ha sede la stazione di monta, i bollettari stampati, a madre e figlia, per la riscossione delle tasse di monta. Tali bollettari debbono essere conformi a quelli in uso, alla data di pubblicazione delle presenti norme, per la riscossione delle tasse di monta degli stalloni erariali; debbono contenere, cioè, oltre alle indicazioni relative al proprietario della giumenta, alla tassa di monta pagata, alla stazione dove la giumenta deve essere coperta e alla categoria dello stallone, la seguente dichiarazione, che sarà firmata dal proprietario della giumenta, tanto nella bolletta madre che nella figlia, previa apposizione della data: « Il sottoscritto dichiara di rinunziare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto del Consorzio per il deposito cavalli stalloni e dell'Amministrazione dello Stato, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi nella stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla cavalla condotta alla monta, per la quale è pagata la tassa sopra indicata, anche per causa di malattie contratte col salto per condizioni anormali dello stallone ».

Art. 37.

I sindaci dei Comuni ove hanno sede le stazioni di monta hanno l'obbligo di versare, ogni quindici giorni, alla cassa del Deposito stalloni, le tasse di monta riscosse per gli stalloni funzionanti nelle stazioni medesime.

Art. 38.

E' proibito di far coprire le giumente prima della consegna, al direttore della stazione, della corrispondente bolletta di monta, firmata dal sindaco e dal proprietario di ciascuna giumenta.

Ogni stallone non deve compiere più di due salti al giorno, escluso il martedì di ogni settimana che sarà giorno di riposo.

Art. 39.

Dopo il primo salto, il direttore della stazione rilascia al proprietario della giumenta una dichiarazione di monta riempiendo il modulo dell'apposito registro.

Tale modulo comprende anche la dichiarazione di nascita del puledro, la quale dovrà essere compilata a suo tempo da un veterinario, e portare il visto del sindaco e del direttore della stazione.

La dichiarazione di monta e quella di nascita sono inviate (insieme ad una marca da bollo a norma delle disposizioni in vigore sul bollo) per mezzo del direttore della stazione, al direttore del deposito, il quale rilascia il certificato di nascita staccandolo da un apposito registro, conforme al modulo *B*, annesso al regolamento di cui alla lettera *f*) dell'art. 35 che precede.

Il Governo riconosce validi soltanto i certificati di nascita rilasciati dai direttori dei Depositi stalloni.

Art. 40.

Al termine della stagione di monta, e, in ogni caso, non più tardi della fine del mese di luglio, i direttori delle stazioni di monta debbono inviare alla direzione del Deposito una relazione sul funzio-

namento della stazione stessa, contenente i dati relativi alle cavalle coperte da ciascuno stallone e corredata di tutti i registri e i moduli prestabiliti.

Art. 41.

Nel mese di settembre di ogni anno, i direttori dei Depositi stalloni debbono presentare al Consiglio di amministrazione, che la trasmette con le proprie osservazioni al Ministero dell'economia nazionale, una relazione sul funzionamento tecnico del Deposito e sulle condizioni della ippicoltura nella circoscrizione.

Personale dei Depositi stalloni.

Art. 42.

Il personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni è costituito di ufficiali del Regio esercito in attività di servizio, appartenenti all'arma di cavalleria, in conformità della tabella organica stabilita dal Regio decreto 9 ottobre 1903, n. 352, modificato dal decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746.

L'assunzione in servizio di tale personale è fatta in base a speciali norme che saranno stabilite dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero della guerra.

Gli stipendi, le indennità e le altre competenze spettanti al personale stesso, sono identici a quelli dovuti agli ufficiali del Regio esercito, in attività di servizio, appartenenti all'arma di cavalleria.

Art. 43.

E' abolita la carica di comandante del personale dei Depositi cavalli stalloni, prevista dalla tabella organica di cui all'articolo precedente. Per tutto ciò che concerne la applicazione delle disposizioni disciplinari e per qualsiasi questione d'indole militare, concernente il personale militare dipendente, i direttori dei singoli Depositi corrisponderanno direttamente con le autorità militari competenti.

Art 44.

Presso ciascun Deposito stalloni presta servizio un veterinario borghese, nominato dal Consiglio di amministrazione del Deposito stesso.

La retribuzione da corrispondersi al veterinario è stabilita dal Consiglio medesimo, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 45.

Il personale subalterno, sia di ufficio che di scuderia, è costituito di sottufficiali del Regio esercito in attività di servizio, appartenenti all'arma di cavalleria, in base alla seguente tabella organica, che sostituisce quella approvata col Regio decreto 11 aprile 1920:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli n. 24;
Sergenti maggiori e sergenti . . . . . . n. 8.

I sottufficiali vengono reclutati fra i caporalmaggiori che sono effettivi nei Depositi stalloni; ad essi spettano, oltre gli assegni stabiliti per i sottufficiali del Regio esercito, i soprassoldi e le indennità concessi con Regio decreto 8 gennaio 1920.

Art. 46.

Il personale di governo e di custodia dei Depositi stalloni è costituito di caporalmaggiori, caporali e soldati, il cui numero complessivo non può superare i tre quinti del numero totale di stalloni mantenuti nei Depositi.

Il numero dei caporalmaggiori non può essere superiore a 24 complessivamente.

Il predetto personale è reclutato mediante arruolamenti volontari, ai sensi del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e con riammissioni in servizio di militari in congedo, di grado non superiore a quello di caporale, e, se necessario, è completato mediante trasferimenti dai corpi del Regio esercito.

Ai soldati ed ai graduati di truppa, addetti ai Depositi stalloni, spettano, oltre agli assegni giornalieri stabiliti per i militari del Regio esercito, i soprassoldi concessi col Regio decreto 8 gennaio 1920 e con le disposizioni in data 14 febbraio 1920 e 26 gennaio 1921, emanate dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 47.

Qualora non si riesca, mediante i reclutamenti e gli arruolamenti di cui all'articolo precedente, a raggiungere la forza di personale riconosciuta necessaria per i bisogni dei Depositi, saranno assunti in servizio, dai Consigli di amministrazione, palafrenieri borghesi, in qualità di giornalieri, sempre entro i limiti della forza organica stabilita dal precedente articolo.

I limiti anzidetti possono essere eccezionalmente sorpassati soltanto durante la stagione di monta; per fronteggiare i temporanei maggiori bisogni di tale periodo è in facoltà del Ministero della guerra di concedere un certo numero di militari aggregati.

Art. 48.

Il direttore del Deposito è responsabile dell'andamento tecnico della istituzione. Egli provvede alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; predispone l'ordinamento del servizio di monta; cura la raccolta, la registrazione e il coordinamento dei dati e delle notizie relative a tale servizio; ispeziona le stazioni di monta; fa le proposte indicate nell'art. 10; applica le disposizioni regolamentari e disciplinari nei confronti del personale dipendente; compila la relazione annuale sul funzionamento del Deposito e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione; propone tutti i provvedimenti riconosciuti opportuni per il buon funzionamento del Deposito e per il miglioramento della produzione ippica nella circoscrizione.

Il direttore è coadiuvato dal vice-direttore e dal veterinario del Deposito; a quest'ultimo sono particolarmente affidate la cura sanitaria degli stalloni e la sorveglianza sull'igiene delle scuderie e sulla qualità dei foraggi.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal vice-direttore.

Disposizioni transitorie.

Art. 49.

Degli stalloni e degli altri beni di cui all'art. 2, sarà fatta apposita ricognizione da una Commissione composta di un delegato del Ministero dell'economia nazionale, del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio e del direttore del Deposito.

Della ricognizione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i membri della Commissione suddetta.

La spesa occorrente per le operazioni di cui al presente articolo sarà a carico di ciascun Consorzio.

Art. 50.

Per l'anno 1924, l'esercizio finanziario per l'amministrazione dei Consorzi per i Depositi stalloni si inizia il 1° luglio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, per il predetto esercizio finanziario, sarà approntato dai Consigli di amministrazione, ed inviato al Ministero dell'economia nazionale, entro il mese di maggio 1924, unitamente al calcolo provvisorio delle quote spettanti alle singole Provincie.

Il pagamento delle quote provvisorie spettanti alle singole Provincie è disposto dalle rispettive Amministrazioni provinciali entro la prima decade del mese di giugno 1924.

Art. 51.

Per gli anni finanziari 1924 (1° luglio-31 dicembre) e 1925, il contributo del Ministero dell'economia nazionale ai Consorzi sarà calcolato sulla base del conto consuntivo dell'ultimo anno di gestione governativa dei Depositi (esercizio finanziario 1923-924).

Il contributo per l'anno 1924, da pagarsi entro il mese di ottobre non potrà superare la metà della somma che sarebbe stata corrisposta a ciascun Consorzio, qualora la gestione consorziale avesse avuto la durata di un intero anno finanziario.

Art. 52.

Il personale militare in servizio nei Depositi stalloni al 30 giugno 1924, continuerà nel servizio stesso fino alla cessazione dal servizio attivo, a norma delle vigenti disposizioni militari, salvo quanto è disposto nell'art. 53.

I veterinari borghesi in servizio nei Depositi al 30 giugno 1924 saranno conservati nel servizio stesso con gli assegni percepiti alla data predetta.

Art. 53.

I sottufficiali in servizio nei Depositi stalloni, che alla data di applicazione delle presenti norme risulteranno eccedenti alla tabella organica stabilita dall'art. 45, in base a designazione del Ministero dell'economia nazionale, saranno temporaneamente conservati in soprannumero all'organico stesso, con l'obbligo di presentare subito domanda ai comandi di Corpo d'armata per l'assegnazione

ad una delle cariche speciali fuori corpo, contemplate dal regolamento sullo stato dei sottufficiali. Mano mano che saranno assegnati ad una di tali cariche speciali, i sottufficiali predetti cesseranno dal servizio dei Depositi stalloni, e verranno trasferiti nella forza dei sottufficiali fuori ruolo dell'Esercito. Coloro che non presenteranno domanda, saranno senz'altro collocati in congedo.

Art. 54.

E' abrogato il regolamento per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato, approvato con Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 407.

Roma, addì 4 maggio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra DI GIORGIO. *Il Ministro per l'economia nazionale* CORBINO.

Numero di pubblicazione 964.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 958.

Istituzione del Regio vice consolato di prima categoria a Ribeirao Preto alla dipendenza del Regio consolato generale di prima classe a San Paolo.

N. 958. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, dal 1° giugno 1924, viene istituito un Regio vice consolato di prima categoria a Ribeirao Preto, alla dipendenza del Regio consolato generale di prima classe a San Paolo, con l'assegno annuo di L. 30,000, oltre la quota per ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio in L. 5500 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 965.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 959.

Istituzione del Regio vice consolato di prima categoria a Bahia alla dipendenza del Regio consolato di seconda classe a Pernambuco.

N. 959. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, dal 1° giugno 1924, il Regio consolato di seconda categoria a Bahia è soppresso, ed è istituito un Regio vice consolato di prima categoria a Bahia alla dipendenza del Regio consolato di seconda classe a Pernambuco con l'assegno annuo di L. 32,000 oltre la quota per l'ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio in L. 5500 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 966.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 960.

Soppressione del Regio consolato a Pireo e destinazione alla Regia legazione ad Atene di un Regio vice console di prima categoria.

N. 960. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, dal 1° giugno 1924, il Regio consolato di seconda classe a Pireo viene soppresso; presso la Regia legazione ad Atene viene destinato un Regio vice console di prima categoria, con l'annuo assegno di L. 18.000 oltre la quota per ammontare massimo da ammettersi a rimborso per le spese di ufficio di L. 13,000 oro, e la giurisdizione consolare del Regio consolato al Pireo passa alla dipendenza della Regia legazione ad Atene.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 967.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 961.

Soppressione del Regio consolato di seconda classe a Parà ed istituzione di un Regio vice consolato di prima categoria nella stessa città alla dipendenza del Consolato a Pernambuco.

N. 961. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, dal 1° giugno 1924 il Regio consolato di seconda classe a Parà viene soppresso, ed è istituito un Regio vice consolato di prima categoria a Parà alla dipendenza del Regio consolato di seconda classe a Pernambuco con l'annuo assegno di L. 32,000 oltre la quota per ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio in L. 5500 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 13 giugno 1924, in Belmonte Sabino, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 16 giugno 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **143**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	125 34	Belgio	108 56
Londra	100 258	Olanda	8 665
Svizzera	409 49	Pesos oro	17 05
Spagna	310 87	Pesos carta	7 50
Berlino	—	New-York	23 143
Vienna	0 0327	Oro	446 55
Praga	68 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 43
	3.50 % » (1902)	84 50
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 netto	99 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 76

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5%	21828	75 —	Russo Nicola *fu* Felice dom. in Bari.	Russo Nicola *di* Felice, dom. in Bari.
3.50 %	788584	700 —	Petragnani Adelaide di *Gaetano* moglie di Saint Pierre Adolfo fu Alessandro, dom. a Roma Vincolata.	Petragnani Adelaide di *Gabriele-Gaetano*, moglie, ecc, come contro.
5 %	165151	150 —	Bregoli *Giulia* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Valotti Orazio fu Eugenio, dom. in Inzino (Brescia).	Bregoli *Agnese-Giulia o Giulia-Agnese* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
»	165153	150 —	Bregoli *Virginia* fu Giovanni, ecc., come la precedente.	Bregoli *Ida-Virginia*, ecc., come contro.
»	154459	50 —	Melioli *Enrico* fu *Luigi* minore, sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Luigi* dom. a Genova.	Melioli *Enrico-Giuseppe* fu *Celso-Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Celso-Luigi*, dom. a Genova.
»	130765	2500 —	Farese Camilla di Tommaso, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a New York.	Farese Camilla di Tommaso, *nubile*, dom. a New York.
»	13766	2500 —	Farese Raffaela di Tommaso, *minore*, ecc., come la precedente.	Farese Raffaele di Tommaso, *nubile*, dom. a New York.
3.50 %	758870	350 —	*Ceretti* Giannina fu Luigi nubile, dom. a Vigevano (Pavia).	*Cerretti* Giannina fu Luigi, ecc., come contro.
5 % »	47778 131550	2235 — 350 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
» »	110236 167772	55 — 75 —	Rampolla *Gaetano* fu Antonino, minore, sotto la patria potestà della madre Marino Vita, vedova di Rampolla Antonino, dom a Polizzi Generosa (Palermo).	Rampolla *Alessandro-Gaetano* fu Antonino, minore, ecc, come contro.
»	11712	50 —	*Grippo* Antonio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Maria Saveria, vedova di *Grippo* Francesco, dom. a Manfredonia (Foggia).	*Grippi* Antonio fu Francesco, minore, ecc., come contro. Con rettifica di *Grippi* al posto di *Grippo*.
»	11713	50 —	*Grippo Giovanna* fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	*Grippi Maria-Giovanna* fu Francesco, ecc. come la precedente.
»	241840	260 —	*Bucceri* Sebastiana di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Ribera (Girgenti).	*Burreci* Sebastiana di Domenico, ecc., come contro.
»	241841	260 —	*Bucceri* Francesca di Domenico, minore, ecc., come la precedente.	*Burreci* Francesca di Domenico, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

BOLLETTINO DELL'ESTRAZIONE

dei premi assegnati ai buoni del tesoro novennali.

PRIMA SERIE

autorizzata con R. decreto 25 marzo 1923, n. 600

Terza estrazione per la scadenza al 15 *maggio* 1924

(effettuata nei giorni 5 e 6 detto mese)

1° Premio di L. 100,000 . . . . . . N. 1772069
2° » » » 50,000 . . . . . . » 989278
3° » » » 10,000 . . . . . . » 1021881

N. 4 *premi di L.* 5000 *ciascuno.*

N. 118061 N. 977701 N. 1705865 N. 1788583

N. 593 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

701	4479	6632	6677	8717	12624
527	14681	17096	21882	24351	30350
168	42818	43430	43905	44309	54091
283	61011	62022	65488	65590	68121
323	77803	81622	91497	97727	98316
622	99147	99212	101103	103469	104590
977	110234	110789	115338	122721	125908
324	131092	132487	133866	133916	134606
205	138187	139323	139383	140256	143684
530	147285	177185	180503	183110	184128
290	186174	186281	186672	193359	201571
885	208705	224130	230439	236540	243070
739	249043	253634	254540	256590	261920
782	262900	265857	270402	272815	272987
858	276479	280553	282110	282565	286583
287957	292428	294271	297214	298368	300350
302890	308138	309274	312307	312630	316171
328840	332437	338088	343078	351249	355136
364496	365224	373612	378229	379493	379496
385687	392280	392709	403148	405559	407090
407353	409090	409728	411234	414605	421028
424255	425953	426339	427694	429014	429276
435093	435789	436879	438548	439126	448767
449743	451683	452336	456037	461291	463817
467415	468251	475006	476390	476583	477129
480709	487233	492756	493374	504240	505113
506850	515158	519232	522307	524498	525862
538901	540289	542097	550579	554283	560967
566209	573066	576803	578242	578770	581534
581744	582405	584184	591831	594245	595786
597459	601339	609263	610044	610279	613666
625436	625757	632363	637298	637474	637609
639311	640358	640428	646512	646683	649604
661019	662113	663626	676977	677591	678184
683113	683876	688713	695465	700023	705586
706058	712761	714659	715705	717618	720885
724363	726795	727500	730285	730362	733645
735490	740390	742746	748649	749201	749826
757156	763491	763516	764982	765227	768932
785192	786780	787338	795586	796407	800272
802658	803309	816623	820369	828076	830767
830932	831390	834141	834997	835234	844585
845780	846341	850468	851930	853392	854570
871670	873197	878333	883234	888059	892024
893491	909882	910090	918697	919146	920122
923978	925273	942928	944652	951823	960286
962494	962904	972937	974009	994884	998027
1004059	1006857	1010793	1014703	1016471	1017407
1023537	1024094	1024565	1025996	1038947	1040593
1047599	1048203	1049259	1049996	1050793	1056695
1073268	1073290	1075851	1076225	1078437	1081408
1091116	1092057	1093560	1094118	1096885	1097315
1098750	1098885	1099930	1102119	1114506	1116123
1116380	1120350	1123447	1125202	1127706	1134805
1137824	1141258	1141775	1141877	1142902	1143030
1143641	1145263	1146759	1150070	1154955	1157806
1160291	1160502	1164359	1174720	1174845	1176350
1177578	1179898	1183665	1188624	1192233	1194814
1200049	1200206	1201281	1202433	1203101	1211485
1212838	1214211	1216007	1218796	1221103	1221862
1226282	1232556	1252078	1258421	1259463	1261080
1261507	1264812	1269877	1270205	1274348	1278130
1278596	1278780	1278811	1279422	1289759	1293103
1293557	1302204	1306853	1309363	1310292	1315317
1316331	1319649	1325982	1328303	1329536	1332107
1332755	1340042	1342655	1352622	1358432	1359666
1362587	1366491	1366509	1367111	1375405	1380931
1381343	1384165	1387820	1388067	1388358	1388510
1394836	1396552	1398055	1398741	1409029	1419075
1420177	1425270	1427180	1431088	1431679	1433222
1434495	1435320	1451068	1457235	1459420	1463469
1467239	1469023	1472007	1474188	1475981	1480222
1484287	1489675	1490347	1493593	1496376	1500807
1501128	1504905	1506571	1507817	1507830	1514218
1515720	1518809	1520560	1521325	1527218	1531343
1536105	1536852	1538264	1543045	1543113	1545782
1546079	1548041	1555676	1557057	1559349	1559684
1560836	1561656	1564630	1565565	1569511	1577224
1577236	1581051	1586812	1587224	1597417	1598673
1601875	1602468	1607233	1613447	1615275	1617139
1632111	1632551	1632563	1633960	1634256	1634789
1636496	1645230	1648264	1652923	1652951	1657429
1659744	1666461	1668494	1671720	1672392	1674758
1678354	1680400	1685629	1685705	1689348	1693136
1696094	1697912	1698772	1700759	1706063	1709311
1711598	1712779	1714641	1716611	1718232	1718477
1723018	1730840	1741874	1747334	1747841	1748447
1750352	1750951	1750995	1751521	1761260	1763490
1763532	1764051	1767864	1770431	1776065	1776331
1777375	1793778	1795198	1795817	1796346	1802534
1804589	1809619	1813191	1814509	1822985	1828736
1829391	1830873	1834998	1846540	1857341	1857590
1859631	1860072	1864817	1868362	1872397	1872716
1875295	1880305	1883693	1884340	1884661	1892250
1899422	1899864	1903023	1907475	1912568	1915893
1921067	1939285	1939588	1942917	1951317	1952266
1953117	1956036	1961092	1961237	1961651	1961935
1962334	1968851	1970809	1973308	1973716	1980738
1981290	1981807	1987874	1991064	1994314	

SECONDA SERIE

autorizzata con R. decreto 26 aprile 1923, n. 889

Terza estrazione per la scadenza al 15 *maggio* 1924

(effettuata nel giorno 7 detto mese).

1° Premio di L. 100,000 . . . . . . N. 1774898
2° » » » 50,000 . . . . . . » 584915
3° » » » 10,000 . . . . . . « 253353

N. 4 premi di L. 5000 *ciascuno.*

N. 254933 N. 293881 N. 1030819 N. 1182719

N. 593 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

1074	10612	12333	21006	27249	29213
30903	39326	39968	41785	44728	48156
63232	64482	66070	71725	73404	75447
76514	84406	86615	87203	90424	94363
95555	98789	99507	102574	111934	112474
113785	115201	118918	122604	124793	130447
135207	135680	138207	141981	147507	153083
153203	154950	158033	158113	160131	162867
164507	173160	176013	184546	186331	190155
198074	200869	202638	203507	214972	215123
221908	224902	228949	230909	233852	234248
235828	237820	241581	249738	252043	255378
261167	264248	273680	284683	285976	290329
290366	294903	295493	299283	300241	307346
308883	314214	314960	315593	316859	318617
318886	319594	320331	323821	326062	329548
340139	343478	343736	346804	352141	356781
371259	372467	373721	374231	374486	389751
391671	395789	397375	403416	405220	407832
409625	411086	412491	417323	421151	422551
428264	428596	433719	435113	435176	438750
444382	456873	459931	463621	469244	469668
470613	470696	477033	483743	484237	489173
490703	493012	500724	516534	518300	527511
530320	530980	531649	535225	540604	540993
541388	542264	546563	549819	549948	567945
572580	574245	581336	588343	592709	599051
600251	602654	603497	604248	604402	604913
605744	608582	613382	620485	621301	623034
633402	637284	639790	641309	641970	645811
649757	653701	653811	657676	658092	661563
665187	672651	676703	681890	682261	683256
688173	689434	691479	698327	700345	704188
706456	714355	716029	720791	721325	723919
724779	727614	731769	744262	749019	754128
764580	770131	787815	788377	798662	798837
801485	805129	805548	807479	816085	817741
817896	818181	823013	834921	836604	842356
842495	849371	849395	852649	860430	876306
879941	884043	884523	886399	887592	896104
903433	905738	906647	907035	919021	919480
922855	923880	930003	937898	943258	944578
950029	950034	954720	954954	958452	960935
961168	962224	967175	967750	968759	969669
974466	976116	977717	979738	979828	980595
982413	987404	987664	988566	990800	991808
1000249	1000477	1000965	1000981	1002961	1003673
1003961	1017991	1018958	1020329	1024267	1037382
1038365	1042791	1047153	1049287	1049707	1052232
1053224	1053821	1058325	1060821	1063503	1064212
1066872	1075700	1076003	1080414	1085063	1085459
1086074	1086432	1086678	1088879	1089157	1096637
1100328	1105609	1110031	1115556	1115986	1118308
1127914	1132781	1139825	1143291	1147317	1147948
1151365	1152234	1160795	1164108	1164269	1165378
1166671	1172116	1173645	1178399	1188438	1190354
1191509	1192589	1193405	1195964	1199896	1200202
1209688	1211286	1211406	1211918	1216280	1220764
1228311	1235598	1242900	1243389	1244508	1244657
1249327	1252541	1257717	1260307	1261067	1261340
1261648	1262401	1262967	1263748	1265437	1269435
1269583	1272206	1276095	1279316	1279823	1283142
1285181	1285709	1292333	1292701	1297831	1300394
1302435	1307092	1309967	1315875	1317340	1319536
1325166	1326473	1330766	1331033	1336144	1336510
1337145	1338326	1339702	1356736	1357415	1362841
1363071	1365505	1366465	1367644	1370973	1375070
1378423	1378957	1382802	1386914	1388442	1391504
1392819	1398688	1399101	1399409	1402839	1403855
1403985	1405815	1410077	1415445	1417113	1417523
1417995	1418357	1419012	1420622	1421081	1424392
1425095	1435517	1437031	1437040	1437310	1442143
1442697	1444406	1444565	1453053	1454689	1466023
1466040	1468622	1473968	1474298	1478233	1481083
1483330	1485309	1487789	1492031	1492150	1497941
1498055	1503183	1504956	1509424	1513152	1522447
1523688	1526431	1531295	1532221	1534400	1538491
1541366	1550699	1553575	1553801	1554084	1565607
1571842	1572287	1574036	1583499	1585876	1592658
1593978	1594298	1599570	1608253	1610298	1617371
1620158	1626129	1629093	1630281	1630794	1631245
1631505	1632653	1632663	1635599	1637170	1649690
1662910	1664049	1671328	1679915	1680142	1680357
1685542	1686211	1638981	1695778	1715565	1730870
1734979	1737196	1752615	1752966	1753543	1755330
1759247	1759502	1771557	1777453	1778705	1778961
1779219	1781457	1782128	1787486	1790344	1790911
1795662	1802645	1803943	1808316	1814540	1816158
1816255	1817987	1819165	1819308	1821965	1826004
1828970	1830581	1834100	1840783	1842784	1844032
1845049	1846696	1848663	1856871	1861104	1862631
1863165	1870126	1870247	1870661	1873784	1874256
1874357	1876945	1877419	1882014	1882609	1889645
1892425	1897417	1901157	1906512	1909967	1918681
1919460	1921163	1924303	1926209	1926389	1933799
1935458	1935960	1939175	1939270	1945979	1951117
1952184	1952565	1954325	1955336	1960616	1961305
1969966	1970409	1971094	1971506	1972736	1973348
1976433	1982762	1985622	1997246	1998083	

TERZA SERIE

autorizzata con R. decreto 27 settembre 1923, n. 1994.

Seconda estrazione per la scadenza al 15 *maggio* 1924
(effettuata nel giorno 8 detto mese)

1° Premio di L. 100,000 . . . . . . N. 668645
2° » » » 50,000 . . . . . . » 505332
3° » » » 10,000 . . . . . . » 428109

N. 4 *premi di L.* 5000 *ciascuno.*

N. 432344 N. 509146 N. 636684 N. 755433

N. 593 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

919	1600	1895	6293	6889	9512
10177	11641	12196	13385	20558	21058
22579	24655	25168	27379	31245	33531
33702	35532	38791	39826	41236	43683
46116	46441	49034	52648	65279	66686
67306	67840	69193	73781	75553	76804
82638	84711	85325	87834	94200	96392
96828	99063	111469	112721	114500	115345
116226	116780	119879	123149	127334	128840
130046	136649	136700	138759	141539	142176
146138	146949	146992	160381	161943	162237
173458	176075	176517	187877	192308	198217
199914	203053	203241	205132	205320	208759
210390	213060	213954	215246	216231	221379

222411	228447	232033	234744	235858	237158
244839	248369	254212	254862	265651	271491
274102	277468	281177	283856	292554	293303
294270	294572	296704	299870	305110	306638
306820	308771	309082	309451	310552	312339
314909	315290	320698	321686	340588	340832
347583	351019	351066	356439	361974	364521
367897	370890	375869	380651	384051	390854
392739	394757	394784	400043	412502	414926
419963	424917	425806	428427	430154	431681
434514	440803	448611	455598	456248	465436
468314	469384	470902	473353	477651	499065
499813	500364	501070	501126	507155	508792
517094	520033	524189	529648	532324	533280
533571	543251	544170	545157	545466	557150
562983	564577	565198	567837	573394	574169
574196	577314	586560	588240	589141	600496
605033	605187	611066	613136	615522	619480
622136	630436	631212	631889	632586	635039
636066	639691	639700	640305	644039	645158
645548	647123	649183	649225	652768	652901
659528	661258	674510	674888	679772	680453
681049	683808	691329	698443	701172	704284
712013	714126	725679	732687	733315	742249
742407	748711	756039	765781	766700	768139
768866	769293	769571	776701	779752	783482
784489	784629	785968	787416	795786	796491
796984	799617	799674	807352	808629	815297
820792	821145	837496	842227	844494	850242
855108	856678	857371	857886	860200	860778
882344	882922	883319	890967	903133	906699
909584	910648	927024	927341	929141	934035
935679	939436	941364	941412	943033	946772
953335	960400	961031	964864	964899	969289
969876	970951	974484	976679	977033	977688
979137	980703	980957	981957	984564	985416
988455	990657	996475	998550	1000212	1003984
1005379	1005552	1005886	1006856	1008968	1011521
1015947	1017709	1020960	1021074	1024411	1027635
1032053	1032244	1032619	1038981	1042244	1043368
1050523	1056340	1060495	1061599	1061618	1062397
1067730	1077469	1080914	1087244	1092956	1093963
1094611	1096642	1097641	1102832	1103755	1109994
1110359	1120422	1120769	1120886	1124898	1126224
1128910	1142135	1145616	1145630	1148577	1149048
1149715	1149983	1155442	1159337	1161152	1164168
1164570	1165526	1166936	1177996	1179155	1183005
1185699	1186696	1204152	1204757	1208625	1208690
1212801	1212971	1213076	1222461	1227657	1230054
1234527	1238358	1239755	1247357	1255061	1258140
1265739	1268329	1274330	1275046	1280731	1281789
1286431	1287567	1291128	1297972	1305337	1308941
1309775	1310997	1314349	1318190	1332399	1335869
1337737	1341586	1344424	1346213	1349495	1354291
1360266	1362990	1366890	1368156	1372683	1373540
1374968	1377627	1384997	1389780	1392427	1392477
1393416	1394489	1395566	1397074	1400886	1406264
1407962	1419317	1421610	1424238	1426872	1430154
1436780	1439704	1450477	1451254	1455251	1458655
1459743	1462047	1462881	1463436	1464291	1465039
1469799	1471761	1471951	1478540	1479828	1480731
1483146	1483208	1494962	1500422	1507623	1511545
1512920	1515296	1518122	1518497	1518749	1525389
1529770	1530923	1544319	1544969	1545339	1550250
1551543	1552854	1555071	1565769	1569108	1569162
1570111	1570985	1573057	1577646	1579889	1609307
1617195	1623177	1625111	1625497	1626397	1626959
1629520	1632497	1632534	1637795	1638963	1644117
1650117	1651061	1653779	1656279	1656999	1658711
1673559	1681472	1692839	1703496	1706074	1709507
1712958	1715444	1719322	1724277	1727938	1736295
1739995	1740270	1744057	1759120	1760155	1773445
1778336	1781571	1783328	1785387	1788289	1788723
1792953	1793440	1797713	1802320	1804386	1804477
1807353	1807968	1809328	1810819	1813109	1817787
1818906	1823777	1828430	1830687	1833411	1836669
1841336	1843095	1843250	1844489	1844761	1848688
1855815	1859848	1861031	1862689	1863351	1864878
1865302	1866973	1868082	1874995	1875019	1877915
1878708	1891535	1894105	1895486	1905529	1906070
1907994	1913522	1922952	1924826	1930190	1931668
1933606	1943915	1944797	1950818	1953969	1954118
1954241	1955317	1968924	1977585	1984740	1987520
1988714	1988890	1989783	1990658	1991139	1994313
1994523	1995049	1995136	1995869	1997980	

QUARTA SERIE

autorizzata con R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652

Prima estrazione per la scadenza al 15 *maggio* 1924
(effettuata nel giorno 9 detto mese)

1° Premio di L. 100,000 . . . . . . N. 397267
2° » » » 50,000 . . . . . . » 1152605
3° » » » 10,000 . . . . . . » 566809

N. 4 *premi di L.* 5000 *ciascuno.*

N. 236668 N. 565754 N. 748636 N. 876514

N. 593 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

7519	12126	12561	12819	16180	18078
19423	19424	21161	23304	24009	27141
29502	30764	31678	39230	43496	43793
51163	51422	52366	58947	62115	74863
76713	79476	98012	99609	99625	100528
104058	105265	106390	106424	107414	108109
109328	111822	112483	115995	117360	117963
131433	131755	131817	133133	134810	140835
140894	140935	142120	147276	152040	152109
152227	153616	155203	155424	159328	170661
171217	176160	180518	182413	185344	188341
188692	190077	196042	204720	204842	205498
207019	210162	213883	225440	228873	230981
235157	237420	241477	248136	249803	253373
260673	266145	281454	282467	282501	285372
287733	290627	297169	297372	297828	302531
302580	313985	314906	315530	322296	323737
325131	327720	330252	331083	340743	343457
346651	352093	354237	356797	361039	362499
373328	375382	379699	380373	384772	385643
387185	388702	389911	392407	399415	403519
403792	405484	409107	411480	412643	417272
418404	419181	421247	421866	426717	434626
435807	436637	439886	442714	451475	455929
457345	458810	474733	486087	492217	496273
522745	530487	534803	535005	536739	538496
543392	546602	554181	559064	562590	564143
567166	572866	576567	578772	580069	583864
590563	590758	602714	609918	613938	621374
624444	625430	625690	626538	627009	629729
631078	633479	633649	647190	647850	648992
650827	652038	653827	654258	660084	664232
666067	667970	670201	673810	674627	674672
677590	682445	692906	693037	693357	693366
695089	701354	706530	709138	712318	715597

719414	729390	729802	730063	730154	733015
733503	737519	738514	750735	755040	767478
769838	780542	785947	786596	788869	799033
799445	800138	801591	803135	805002	807771
812105	815014	816073	821604	826070	829590
829930	831916	832597	835792	837895	838688
838837	847367	849724	851916	861262	863422
863765	865052	875489	875767	876162	888848
896248	897066	902697	906575	907420	909242
914463	915840	916244	917407	924433	924488
925717	930658	932243	933231	938350	940463
941151	942320	945693	946685	947408	948101
964615	970676	976876	978428	979103	981864
987237	992398	993606	996124	1001028	1003212
1003641	1005614	1006563	1014682	1023420	1025649
1026239	1037232	1037281	1057551	1062510	1065327
1068245	1070756	1091336	1091650	1095246	1097574
1099468	1100350	1102669	1102780	1106686	1109174
1113357	1115212	1119684	1124913	1126545	1126616
1134700	1136472	1145733	1147469	1148662	1152758
1153149	1159744	1161439	1162208	1162780	1163577
1166228	1167055	1168096	1169022	1169161	1170451
1171894	1176870	1180372	1180903	1181635	1183606
1193529	1200715	1201601	1204298	1204933	1222082
1225341	1225733	1227797	1232291	1232488	1232630
1232765	1233591	1234811	1243637	1244700	1246007
1247788	1253826	1255083	1256690	1260340	1262569
1263255	1264108	1266954	1267415	1271126	1271395
1278763	1283411	1292772	1295458	1298164	1300479
1302158	1304360	1308749	1315734	1317755	1317995
1318595	1323115	1334399	1336652	1350402	1350914
1356842	1362202	1366125	1369065	1370869	1372715
1374302	1374790	1375158	1385629	1386305	1386323
1388357	1391981	1402807	1403078	1406095	1413195
1415247	1416348	1418244	1422940	1429225	1433901
1436038	1436081	1449325	1449390	1468577	1476044
1478895	1486477	1488168	1488890	1492086	1494109
1506332	1508581	1509844	1515926	1519576	1521979
1523225	1523365	1526279	1527183	1527921	1536901
1540203	1544554	1546878	1547470	1550414	1553377
1554960	1556913	1557454	1557727	1565813	1565927
1567196	1569839	1569840	1575129	1575784	1576420
1576697	1579972	1584707	1590259	1590689	1593694
1595198	1595464	1601553	1608940	1611080	1612705
1621787	1626302	1627528	1628775	1629996	1633249
1645273	1646221	1647907	1653763	1653941	1658660
1659724	1667908	1671511	1674159	1677678	1677734
1679463	1680557	1681769	1683102	1687058	1689380
1690456	1692215	1693794	1698645	1700995	1706984
1708047	1714177	1719670	1721139	1722044	1725368
1726939	1727662	1731147	1731293	1733654	1734242
1735544	1735742	1737881	1741302	1741620	1744748
1748666	1749385	1749695	1753603	1761003	1761080
1764023	1764625	1764895	1770415	1772485	1773495
1775266	1775422	1779226	1780585	1781733	1782449
1790282	1791967	1792130	1798209	1811124	1815077
1829331	1829683	1835538	1839140	1840293	1844369
1845780	1847777	1858990	1868813	1871873	1874493
1875500	1877576	1877954	1878206	1884635	1885940
1887492	1890529	1913944	1916964	1926261	1928201
1928537	1928765	1929658	1930924	1933850	1934037
1938465	1940369	1941137	1943817	1943925	1960600
1966897	1969718	1972784	1974641	1976518	1977810
1982084	1983022	1991487	1991650	1999830	

La Commissione: P. BRUNI — A. CIALENTE — B. BORGIA — G. PEDE.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Norme di concorso per la nomina di nuovi insegnanti occorrenti presso la Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170;
Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme di concorso per la nomina di nuovi insegnanti occorrenti presso la Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1924-1925.

Roma, addì 15 giugno 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Norme di concorso per la nomina di nuovi insegnanti occorrenti presso la Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1924-25.

1. Per coprire i posti vacanti presso la Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza è indetto un concorso per titoli per la scelta degli insegnanti incaricati delle materie indicate nel seguente specchio:

N. d'ordine	Materie d'insegnamento	Ore annue di insegnamento	Durata normale dell'anno scolastico	Rimunerazione annua stabilita al lordo di ricchezza mobile e di ogni altra ritenuta legale
1	Merceologia	30	Dal 1° ottobre al 10 giugno.	1200
2	Ragioneria commerciale	30		1200

2. Al concorso potranno partecipare competenti funzionari dell'Amministrazione finanziaria o professori di ruolo, o liberi docenti di scuole medie di 2° grado i quali ottengano il previo *nulla osta* dal Ministero da cui dipendono.

I vincitori del concorso devono avere o prendere domicilio nella città in cui ha sede la Scuola allievi ufficiali (Caserta).

Uno stesso candidato potrà concorrere per l'insegnamento delle due cattedre messe a concorso.

I programmi d'insegnamento risultano dall'allegato annesso.

3. Le domande dei concorrenti saranno indirizzate al comando generale della Regia guardia di finanza, al quale dovranno pervenire non oltre il 15 agosto 1924, per il tramite del Ministero da cui dipendono, che le rimetterà con le opportune informazioni desunte dallo stato di servizio o dalle note informative degli aspiranti.

Con le domande i concorrenti trasmetteranno i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati, lavori che avessero pubblicato sulla materia d'insegnamento, anni di insegnamento già prestati presso altri istituti o scuole, concorsi analoghi superati precedentemente, servizi prestati presso l'esercito mobilitato, ecc.).

A parità di titoli la scelta cadrà sul candidato che abbia maggiori benemerenze di guerra.

Delle domande che pervenissero oltre il 15 agosto p. v., non sarà tenuto conto, qualunque sia la causa cui il ritardo è dovuto.

4. L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto da una Commissione presieduta da S. E. il comandante generale della Regia guardia di finanza e composta da un generale dipendente dal comando generale, del comandante della Scuola allievi ufficili e, per ciascuna materia, il cui insegnamento è messo a concorso, di un terzo membro che sia un competente professore di ruolo o docente, o libero docente di scuole medie di 2° grado o superiori

o un competente funzionario del Ministero delle finanze non inferiore a capo divisione.

5. La Commissione, tenendo esclusivamente conto del valore scientifico e didattico dei concorrenti e dei titoli presentati, determina una graduatoria di quelli ritenuti idonei per ciascuna cattedra, classificandoli con un punto variabile da 10 a 20.

A parità di voti l'ordine relativo di classificazione sarà stabilito dal presidente.

6. Il Ministro per le finanze procederà per ciascuna cattedra alla nomina del primo classificato fra tutti gli idonei.

I successivi vincitori del concorso potranno, in ordine di classificazione, essere chiamati ad occupare, senza ulteriore concorso, la stessa cattedra, qualora essa si rendesse vacante presso la Scuola entro due anni dalla data del concorso.

7. L'incarico d'insegnamento sarà rinnovato di anno in anno con decreto Ministeriale e potrà anche dal Ministro essere revocato in qualunque epoca, qualora ciò fosse reputato opportuno o necessario, senza che il provvedimento dia diritto alcuno all'insegnante in carica, all'infuori della quota maturata della rimunerazione annua stabilita.

8. Le presenti norme di concorso saranno comunicate, per la pubblicazione sui Bollettini ufficiali, ai Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

ALLEGATO.

PROGRAMMA PER L'INSEGNAMENTO DELLA MERCEOLOGIA.

3ª *classe — Ore di insegnamento* 30.

1. Cenni sintetici sulle materie prime in generale e sulla loro importanza commerciale e industriale.

Caratteri organolettici dei seguenti generi, con particolare riguardo di quelli tra loro confondibili o somiglianti o affini, e variamente classificati e tassati dalla tariffa doganale.

2. Zucchero ed altri prodotti dolcificati — Saccarina e prodotti saccarinati — Miele naturale e artificiale.
3. Seta naturale e artificiale.
4. Burro naturale e artificiale — Olii e grassi vegetali e animali — Olio di cocco — Olio di palma — Ricerca degli oli di cotone.
5. Oli minerali greggi, lubrificanti, petroli, benzina — Residui della distillazione — Essenze di trementina — Olio di resina — Oli greggi del catrame.
6. Paraffina — Ceresina — Stearina — Catrame vegetale — Colofonia — Resinati trementina.
7. Acido citrico e acido tartarico.
8. Caratteri distintivi delle materie tessili — Tessuti di seta, di lana, di cotone, di lino, di canapa e di juta — Tessuti lisci, operati, broccati e ricamati — Pizzi, tulli, guipure, galloni, nastri e passamani velluti e pizzi chimici — Seta naturale e seta artificiale.
9. Terrecotte — Gres — Maioliche — Terraglie e porcellane.
10. Vetri e cristalli — Lavori di vetro: soffiati, arrotati, smerigliati e incisi.
11. Legni comuni e legni fini.
12. Metalli comuni e metalli preziosi — Macchine — Utensili, apparecchi — Doratura, argentatura, nichelatura, platinatura, ramatura, stagnatura, ossidazione.
13. Pietre preziose fini e non fini.
14. Pelli e pellicce — Pelli pergamenate — Lavori da pellicciaio — Cuoio falso.
15. Carta e cartoni — Cartoni fini e ordinari — Carta oleata, paraffinata, vetrata, smerigliata.
16. Mercerie fini e mercerie comuni — Profumerie ed essenze.
17. Principali e più importanti prodotti chimici organici ed inorganici; alcaloidi, sali di bismuto e di mercurio, ecc.
18. Colori, vernici, lacche — Nero d'osso e nero fumo.
19. Fecola, destrina, amido, ecc.
20. Caratteri organolettici dei generi costituenti monopolio di Stato.
21. Caratteri organolettici dei generi soggetti a imposte di produzione.

PROGRAMMA
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RAGIONERIA COMMERCIALE.

3ª *classe — Ore di insegnamento* 30.

1. Patrimonio — Elementi che lo compongono — Loro classificazione ed esemplificazione.
2. Brevi nozioni di computisteria commerciale e finanziaria.
3. Diverse specie di inventari: amministrativi e di consegna.
4. Inventari contabili e di fatto — Patrimonio netto e sue distinzioni.
5. Le scritture in generale presso società, ditte, aziende, imprese commerciali, mercantili, ecc. — Classificazione delle scritture — Disposizioni di legge sulla tenuta dei libri commerciali.
6. Libri elementari — Enumerazione dei principali fra essi.
7. Modelli di libri elementari e tenuta degli stessi.
8. I conti — Classificazione e modelli di conti — Fraseologia contabile.
9. I libri principali — Il libro giornale.
10. Il libro mastro — Sua tenuta — Relazione col libro giornale.
11. Periodi ed esercizi amministrativi — Metodi e sistemi di scrittura.
12. La partita doppia — Registrazione relativa.
13. Operazioni preliminari per la chiusura — Bilancio di verificazione — Correzione degli errori — Sistemazione periodica.
14. Determinazione dell'utile netto nelle aziende individuali e collettive — Costruzione di fondi di riserva — Riserve palesi ed occulte.
15. Il metodo del giornale mastro.
16. Cenni di logismografia — Giornale e svolgimenti.
17. I rendiconti — Loro scopo nelle diverse aziende.
18. I bilanci nelle diverse aziende — Esame di un bilancio di un'azienda industriale e commerciale.

Roma, addì 15 giugno 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante presso il Regio istituto industriale di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di italiano, storia, geografia, nel Regio istituto industriale di Bergamo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado 9° e la prosegue nel grado 8° Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, durante i quali, in seguito ai risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di laurea in lettere;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex-combattenti;

7° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di elettrotecnica nel Regio istituto industriale di Bergamo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, durante i quali, in seguito ai risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per quasiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di diploma in ingegneria o diploma dal quale risulti che ha frequentato un corso speciale di elettrotecnica;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex-combattenti;

7° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di matematica nel Regio istituto industriale di Bergamo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di laurea di matematica;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex-combattenti;

7° Cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di fisica nel Regio istituto industriale di Bergamo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di laurea in fisica;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex-combattenti;

7° Cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.